

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 854}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ESPOSTO, GATTI, ORLANDO, MARTINO, AMICI, BARDELLI, BONIFAZI, BRANCIFORTI ROSANNA, COCCO MARIA, DULBECCO, GIANNINI, IANNI, LAMANNA, PETRELLA, REICHLIN, SPATARO, TERRAROLI

Presentata il 29 novembre 1976

**Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli
e al loro riconoscimento da parte delle Regioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai largamente riconosciute la necessità e la urgenza di una legge-quadro che favorisca lo sviluppo dell'associazione fra i produttori, conferisca ai produttori associati un reale potere contrattuale e crei le condizioni per una vasta trasformazione dell'agricoltura e, di conseguenza, determini situazioni di mercato dei prodotti agricolo-alimentari di equilibrio fra reddito agricolo e potere d'acquisto della remunerazione del lavoro dipendente. Tale riconoscimento (non accompagnato, occorre riconoscerlo, fino ad oggi, da un concreto impegno operativo dei Governi e delle forze politiche, se si pensa che l'argomento è presente alla coscienza ed alla responsabilità di vasti ambienti direttamente ed indirettamente interessati, ed è stato oggetto anche di proposte parlamentari, da circa un decennio) trova fondamento nelle seguenti essenziali considerazioni, relative:

a) alla politica comunitaria e ai suoi effetti sull'agricoltura italiana e su tutta l'economia del Paese:

b) alle questioni combinate delle garanzie dell'approvvigionamento alimentare nazionale, della realizzazione di un piano agricolo-alimentare, e delle determinazioni di rapporti nuovi che devono essere stabiliti fra agricoltura, industria e mercato, anche per la necessità dell'acquisizione di un potere contrattuale - sociale ed economico - da parte dei produttori agricoli;

c) all'adempimento dei compiti istituzionali delle Regioni per i problemi dell'agricoltura e dell'efficiente funzionamento degli strumenti regionali e nazionali della politica agricola.

I) Tutta la normativa comunitaria, sia per quanto riguarda la politica di sostegno dei prezzi sia per ciò che concerne i temi dell'orientamento e dello sviluppo della produzione agricola, è basata su alcuni elementi strutturali comuni a tutti i paesi membri salvo l'Italia. Si tratta in primo luogo della superficie media delle aziende che è assai superiore a quella riscontrabile in Italia e di una distribuzione

della terra diversa nel nostro Paese che in altri; in secondo luogo, si tratta del fatto che questi paesi possono contare su uno sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo dei produttori incomparabilmente maggiori che nel nostro Paese e sostenuto da una attenta legislazione che ha favorito l'aggregazione dei produttori in forme diverse e secondo diverse esigenze (cooperative, *groupments*, *sociétés collectives d'interêt agricole*, ad esempio in Francia; tutto il sistema delle « *Reiffeisen* » in Germania, ecc.).

È di tutta evidenza che la politica di sostegno dei prezzi perseguita dalla Comunità ha potuto poggiare negli altri paesi, così diversi dal nostro, su un tessuto di aziende capaci, per la loro consistenza, i loro collegamenti, la loro forza contrattuale di recepire immediatamente gli effetti di tale politica dei prezzi, di realizzare una politica di stoccaggio attraverso attrezzature collettive, di darsi orientamenti produttivi coerenti con le esigenze del mercato.

È anche comprensibile che negli altri paesi le cosiddette « direttive strutturali » del 1972 siano rimaste, come ha rilevato, l'ultima sessione del Parlamento Europeo, quasi completamente lettera morta. Meno comprensibile è l'atteggiamento tenuto fino ad oggi dai Governi italiani circa il problema generale dei rapporti con la Comunità. Non sono mancate battaglie su singoli aspetti in seno al Consiglio, sul problema dei prezzi, sui temi riguardanti produzioni specifiche come il vino, l'olio d'oliva, lo zucchero ed altri: non sono mancati alcuni risultati, come il mantenimento delle integrazioni, i premi di penetrazione e di trasformazione per gli agrumi, alcune deroghe nelle importazioni di bestiame e così via. Si tratta di battaglie combattute, appunto sul terreno della richiesta di « deroghe » o di « compensazioni », e quindi, inevitabilmente, di battaglie di corto respiro, frammentarie e in ogni caso sempre meno sostenibili in una prospettiva di generale costruzione europea. Esse comunque avrebbero assunto un segno politico positivo, una legittimazione non solo tattica e contingente ma strategica e di lungo respiro se, nel frattempo, a livello nazionale, si fossero messi in opera meccanismi e strutture tali da attenuare, se non colmare il divario fra le condizioni di base della nostra agricoltura e quelle delle altre. Una delle basi obbligatorie di questo

processo di ristrutturazione avrebbe dovuto essere, ed oggi, più che mai deve essere, l'associazionismo dei produttori inteso come processo di formazione di organizzazioni in grado di esercitare funzioni economico-sociali, come unità produttive di base per opere di riconversione e adeguamento colturale, come forze contraenti collettive nei confronti dell'industria, come garanti, infine, della medesima necessaria massima produttività possibile degli investimenti pubblici.

Occorre e occorre cioè risolvere la questione particolarmente acuta nel nostro Paese fra le minime dimensioni « fisiche » dell'azienda coltivatrice italiana, e le dimensioni « economiche » che occorre, ed oggi, più che mai occorre dare alle strutture produttive di base. Se questo impegno non vi è stato è perché ci si è illusi che la politica dei prezzi della Comunità avrebbe in un certo numero di anni, allargato in misura notevole la maglia aziendale attraverso l'esodo di milioni di piccoli coltivatori, consegnando al Paese, alla fine un'agricoltura fondata su aziende medio-grandi di tipo europeo. Quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti: l'esodo, nei tempi in cui l'industria « trainava » vi è stato, ma la maglia delle aziende individuali non si è allargata molto, mentre è cresciuta la fascia delle aziende mal coltivate o addirittura lasciate incolte.

Occorre oggi prendere atto che tale errore di prospettiva va immediatamente corretto, scegliendo definitivamente ed energicamente la strada principale che deve essere percorsa per contribuire in modo decisivo ad eliminare il divario strutturale fra la nostra agricoltura e quella degli altri paesi: puntare in primo luogo sull'azienda coltivatrice liberamente associata, facendo di una legge sulle associazioni dei produttori uno dei fondamenti, appunto, di una nuova politica strutturale nel nome della quale combattere le tendenze che nell'ambito comunitario tendono obiettivamente ad emarginare il nostro Paese. Vi è da aggiungere che l'arresto dell'esodo dalle campagne, conseguente alla crisi industriale, seppellisce oggi, definitivamente, ogni ipotesi alternativa a quella che si affida alla scelta dell'associazionismo.

II) Abbiamo detto che altri sostanziali motivi ispiratori della nostra proposta di legge, riguardano le necessità alimentari del

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

popolo italiano, la effettiva realizzazione di un piano agricolo-alimentare (che è impegno programmatico dell'attuale Governo), e l'adozione di misure dirette a cambiare i rapporti tra agricoltura, industria e mercato.

Non vi può più essere dubbio alcuno sul fatto che la regolamentazione dei rapporti fra agricoltura, industria e mercato attraverso accordi interprofessionali fra soggetti giuridicamente definiti e legittimati ad assumere impegni conseguenti a tali accordi, è indispensabile sia per la realizzazione di programmi produttivi coerenti con le esigenze dei produttori e degli utilizzatori industriali, sia per il risanamento delle gestioni delle industrie alimentari, sia infine, per la stabilizzazione dei prezzi all'ingrosso e al minuto dei prodotti trasformati.

Il carattere decisivo che assume in queste relazioni la presenza di robuste associazioni dei produttori è di evidente rilievo, com'è dimostrato dai fatti: mentre nel settore zuccheriero, dove le associazioni sono consistenti e vivaci, gli accordi interprofessionali hanno un peso rilevante sia negli orientamenti dei produttori che in quelli dell'industria, nel campo del pomodoro (dove pure vi è stato l'impegno del Governo e delle organizzazioni professionali per giungere, nella campagna 1974-75 ad un accordo riguardante la cessione dei prodotti, i livelli dei prezzi, il contributo pubblico a superare lo stato di crisi, e dove pure si è giunti a sottoscrivere impegni reciproci fra parte agricola e parte industriale) tali impegni, in ultima analisi sono stati o disattesi o distorti, specie in alcune regioni meridionali, per l'assenza degli strumenti operativi specifici, e cioè delle associazioni dei produttori, intesi come soggetti giuridicamente riconosciuti e legittimati a garantire e far garantire gli impegni presi. D'altra parte le prime esperienze della legge n. 306 del 1975 sulla determinazione del prezzo del latte e sulla costituzione delle associazioni di produttori zootecnici, contribuiscono a mostrare pienamente la necessità di perseguire l'obiettivo generale di fondazione nel nostro paese di un vero e proprio sistema nazionale di forme associative, consortili e cooperative in agricoltura.

La carenza di strumenti associativi fra i produttori nella quasi totalità dei settori produttivi, è alla base sia del disagio dei produttori di prodotti da trasformare, re-

stando aleatoria la remuneratività dei prezzi e la sicurezza nel collocamento, sia della capacità di adeguamento dell'industria italiana all'aumentata domanda di prodotti trasformati, specie di conserve alimentari. È noto che le gestioni assai pesanti della maggior parte delle industrie alimentari (in primo luogo quelle a partecipazione statale) sono dovute alla brevità dei cicli produttivi (come nel campo zuccheriero) alla scarsa diversificazione delle produzioni (come nel campo conserviero), alle difficoltà di approvvigionamento della materia prima (come nel campo zootecnico): in sostanza sono dovute al fatto che mancano programmi produttivi coerenti nelle zone in cui le varie industrie sono presenti, manca cioè una programmazione unitaria del ciclo di produzione-trasformazione-mercato dei prodotti alimentari, in assenza di piani zonali tendenti alla valorizzazione complessiva delle risorse agricolo-industriali di ciascuna zona. Premessa indispensabile «all'incontro» fra agricoltura e industria è dunque un rapido sviluppo delle associazioni dei produttori sia in relazione a ciò che la loro presenza può dare all'industria in termini di qualità e quantità di produzione per la piena utilizzazione degli impianti industriali, sia per quello che tali associazioni possono ricevere dall'industria in termini di garanzia di collocamento e di livello di prezzi. Può dirsi in un certo senso, che gli stessi provvedimenti per la riconversione industriale, oggi di fronte al Parlamento, trovano, per l'industria alimentare, il loro necessario completamento in una legge che sviluppi e riconosca le associazioni dei produttori.

Ad analoghe considerazioni si deve pervenire se si ha riguardo alla questione dei rapporti fra agricoltura e mercato dei prodotti agricoli, freschi o trasformati. L'impegno per la ristrutturazione dell'AIMA è certamente fondamentale nel quadro di uno sforzo per la realizzazione di «un piano agricolo-alimentare». L'intervento pubblico sul mercato in funzione antispeculativa è ormai reclamato giustamente da tutta l'opinione pubblica di fronte ai vasti fenomeni speculativi che hanno colpito alcuni generi di largo consumo. Tuttavia il peso e la caratterizzazione della presenza dell'AIMA sono diversi a seconda che si consideri l'AIMA come un operatore pubblico che interviene in via ordinaria e permanente, affiancando i privati e con la prospettiva

di togliere a questi uno spazio sempre maggiore, oppure come uno strumento che interviene in situazioni eccezionali, nell'interesse pubblico.

Per il regime economico interno, e per l'appartenenza dell'Italia alla Comunità, si rende evidentemente obbligatoria una valutazione relativa alla organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli in via ordinaria da parte dei produttori, attraverso l'ammasso dei prodotti e la vendita con contratti di fornitura a lungo termine, a grossisti, o dettaglianti associati. Del pari va considerata la necessità di eliminare nel modo più ampio le intermediazioni parassitarie, a tutto vantaggio dei consumatori e degli stessi produttori; in via straordinaria, e cioè in situazioni di eccezionalità quando è necessario l'intervento dell'AIMA, il discorso centrale riguarda la possibilità dell'AIMA di avere, come interlocutori ed operatori per suo conto, gli stessi produttori associati.

Nell'un caso e nell'altro si giunge alla conclusione che, o per evitare l'esigenza di un intervento dell'AIMA quando questo non sia necessario, o per rendere efficace e tempestivo tale intervento quando esso diviene inevitabile, occorre aver chiara la stretta collaborazione che esiste fra le capacità e possibilità operative dell'AIMA e l'esistenza di un'ampia rete di associazioni dei produttori.

Se si considerano dunque le associazioni dei produttori come un vero e proprio punto cardine di una rinnovata politica agraria, un punto da cui partono e a cui ritornano tutti i nodi essenziali dell'economia agricolo-alimentare del nostro Paese — riconversioni produttive; piani zionali; rapporto agricoltura, industria e mercato; risanamento, ampliamento e qualificazione del mercato agricolo comunitario — si deve concludere inevitabilmente per la necessità di rompere gli angusti confini concettuali entro i quali, da alcune parti sono state concepite le caratteristiche e le funzioni di tali organismi.

È noto che alcune volte essi sono stati intesi come gabbie corporative, meri strumenti di difesa di interessi settoriali, volti in qualche modo a non superare ma a ribadire il carattere subordinato e « residuale » dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi; altre volte sono stati considerati, in modo apparentemente inverso, come sedi di composizione corporativa di di-

versi interessi dei due « settori », cioè degli interessi tanto degli agricoltori quanto degli industriali (e qui il termine « corporativo » assume un significato storicamente determinato) per confermare e ratificare la subalternità degli interessi agricoli di fronte a quelli industriali.

III) I criteri che stanno a base del progetto di legge che presentiamo al Parlamento, proprio perché rifuggono da simili concezioni tengono ferme le valutazioni dei compiti nuovi delle associazioni dei produttori come strutture di base di una nuova politica agraria.

Si vuole dare un chiaro e preciso indirizzo ad una « scelta strategica » che è da considerare determinante sia ai fini di un nuovo tipo di rapporto con la CEE, sia ai fini di un consolidamento e di una espansione delle capacità operative delle Regioni in agricoltura, attraverso la realizzazione di programmi regionali e piani zionali di sviluppo, oggi resi assai difficili proprio dal fatto che manca a gran parte delle Regioni l'interlocutore valido, in presenza di una miriade di piccole aziende non associate.

Il pieno e armonico rispetto delle competenze regionali in materia di agricoltura deve costituire una solida base di partecipazione ed un impegno civile di adempimento di nuove responsabilità dei produttori agricoli in generale e dei coltivatori in particolare, perché proprio con la realizzazione dello « Stato delle autonomie », si avvii la costruzione di un'agricoltura nuova che nella sua caratteristica dominante non può che essere un'agricoltura associata.

Questo vale per gli obiettivi generali del rinnovamento dell'agricoltura e vale al medesimo tempo per il mantenimento certo degli obblighi — che sono di tutti — per l'attuazione di quanto a tale proposito specificamente è previsto negli Statuti regionali. Ed è d'altronde con una nuova agricoltura, con un'agricoltura associata, che può proporsi correttamente e con sicuro fondamento (nel concreto delle realizzazioni di nuovi rapporti fra agricoltura — così intesa — industria e mercato), sia la questione del risanamento delle industrie che forniscono mezzi tecnici e servizi per le attività agricole e delle industrie che utilizzano le materie prime fornite dall'agricoltura, sia il perseguimento di una efficienza reale di tutti gli strumenti (nazio-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nali e regionali) della politica agricola, secondo le nuove e urgenti esigenze economiche e civili del Paese.

IV) Di qui dunque i contenuti della nostra proposta. Con l'articolo 1 si enunciano le finalità della legge che consistono nel favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e affida alle Regioni il compito di regolare con proprie leggi la materia relativa alle associazioni dei produttori e relative unioni.

Per la qualifica di produttore agricolo, l'articolo 2 segue un criterio ampio, tale da comprendere tutte le molteplici figure di produttore agricolo (e soltanto esse) che abbiano la possibilità parziale o totale dei prodotti.

L'articolo 3 definisce le associazioni dei produttori quali organismi democratici volontari, privi di scopo di lucro, assicurandone il carattere pluralistico ed aperto. In questo articolo si fa esplicito riferimento al nuovo diritto di famiglia, disciplinato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che consente a decisive forze nuove (donne e giovani) di occupare il posto che loro spetta per partecipare attivamente e con precise responsabilità a una politica di sviluppo. Si afferma ancora in questo articolo (oltre ai principi che devono sostenere gli statuti delle Associazioni), la possibilità, autonomamente scelta dalle associazioni, di costituirsi, senza nessun obbligo giuridico cui sottostare, in Unioni Regionali di secondo e ulteriore grado, con lo scopo di realizzare una politica unitaria e comune.

L'articolo 4 definisce cosa si intende per « vendere per tramite » e per « prodotto ».

L'articolo 5 prevede la competenza, legislativa delle Regioni nella definizione, nell'accertamento dei requisiti e quindi nella determinazione del criterio di riconoscimento delle associazioni.

L'articolo 6 fissa i criteri per promuovere e facilitare la contrattazione interprofessionale per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli.

L'articolo 7 e l'articolo 9 prevedono la costituzione dei comitati regionali e nazio-

nali dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, associative e cooperative dei produttori, con lo scopo di favorirne la partecipazione unitaria alla programmazione pubblica ed alla stipulazione di accordi interprofessionali per la cessione dei prodotti alle industrie e con lo scopo di pronunciarsi, ove lo si richieda, in merito al riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

L'articolo 8 prevede che, con decreto del Consiglio dei ministri, siano, costituite le unioni nazionali dei produttori. Si pongono due parametri per rispettare efficaci criteri di riconoscimento: la garanzia della effettiva consistenza dell'Unione, e la garanzia di una sufficiente rappresentatività di una realtà che deve partecipare alla formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore agricolo-alimentare.

Con l'articolo 10 si afferma la priorità che hanno le associazioni dei produttori e le relative unioni, le cooperative e i consorzi nell'attuazione degli interventi pubblici, nelle attività di studio, di ricerca e di propaganda.

L'articolo 11 definisce le agevolazioni tributarie, fiscali, previdenziali, assistenziali, creditizie, ecc... che si possono applicare alle Associazioni o alle Unioni.

L'articolo 12 indica come far fronte alle spese per un funzionamento delle Associazioni e delle Unioni.

L'articolo 13 precisa l'impegno finanziario pubblico per un periodo di tempo essenziale per un progetto programmato di sviluppo dell'associazionismo agricolo.

Allegata alla legge è la tabella dei settori produttivi, dei comparti di essi e dei prodotti, con riferimento ai quali possono costituirsi e chiedere il riconoscimento, le Associazioni e le Unioni dei produttori previste dalla legge.

Si ritiene che, mentre le associazioni, per essere riconosciute, dovrebbero riferirsi statutariamente almeno ad un comparto produttivo, le Unioni dovrebbero riferirsi almeno ad un settore produttivo così da effettuare un processo di aggregazione, di secondo o ulteriore grado, sia per dimensione territoriale, sia per le politiche di settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Allo scopo di favorire, in armonia con le esigenze del Paese, lo sviluppo della produzione agricola e la partecipazione delle organizzazioni dei produttori agricoli alla programmazione nazionale e regionale e al fine di organizzare ed accrescere il potere contrattuale e di garantire adeguati livelli di reddito dei produttori agricoli e prezzi equi ai consumatori, la presente legge detta norme riguardanti le associazioni dei produttori e relative unioni.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti o usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni, i parziari, i compartecipanti ed in genere tutte le persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo siano titolari anche in forma associata di una impresa agricola e/o zootecnica ed abbiano la disponibilità parziale o totale del prodotto.

ART. 3.

Ai fini della presente legge sono associazioni dei produttori quelle costituite, senza scopi di lucro, dalle imprese familiari agricole previste dall'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, da produttori agricoli singoli o loro forme associative, la cui adesione comporti esplicitamente la accettazione da parte dei propri soci, dello statuto e delle norme adottate dagli organi della associazione.

Le associazioni dei produttori hanno lo scopo di programmare, normalizzare, contrattare, vendere e concentrare l'offerta di uno o più prodotti di cui alla allegata tabella, dei propri associati, in armonia con le norme e gli indirizzi comunitari nazionali e regionali.

Le associazioni dei produttori, possono costituirsi in unioni regionali di secondo ed ulteriore grado, con lo scopo di realizzare una politica produttiva e contrattuale comune.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli statuti delle associazioni dei produttori di cui al primo comma del presente articolo, devono prevedere:

1) la facoltà di adesione per tutti i produttori del settore e della zona di attività della associazione;

2) un voto per ogni produttore aderente alla associazione singolarmente o per tramite di cooperative agricole;

3) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;

4) l'obbligo degli associati di produrre secondo le norme e i regolamenti adottati dalla associazione e le sanzioni per le inadempienze;

5) l'obbligo degli associati di vendere il prodotto « per tramite » della associazione e le sanzioni per gli inadempienti;

6) la rappresentanza degli associati nelle diverse sedi della pubblica programmazione del settore in cui opera l'associazione.

ART. 4.

Per « vendere per tramite » si intende: sia la vendita diretta da parte dell'associato, sia la vendita secondo contratti collettivi di coltivazione stipulati dalla associazione, sia secondo contratti o accordi interprofessionali stipulati dalla associazione o da unioni cui la associazione stessa aderisce.

Per prodotto si intende: sia il prodotto in natura detenuto dagli associati, sia il prodotto conservato, lavorato, trasformato direttamente dagli associati o da loro cooperative aderenti alla associazione.

ART. 5.

Le regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, emanano norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori operanti nel proprio territorio, qualora la loro dimensione territoriale, organizzativa ed economica, sia tale da assicurare la possibilità di un pluralismo associativo e corrispondano a quanto stabilito dalle proprie normative e dalla osservanza della presente legge.

Le regioni determinano con propria normativa:

— le modalità per l'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento, per

l'esercizio della vigilanza, i motivi nonché le procedure di revoca del riconoscimento;

— le modalità con le quali le associazioni riconosciute ed eventuali unioni partecipano alla formazione ed alla attuazione della programmazione regionale.

Qualora l'associazione operi in un territorio interessante due o più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata a cui va presentata separata istanza.

Il riconoscimento effettuato da una o più regioni interessate, è sufficiente per la acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 12, primo comma, mentre i benefici previsti dall'articolo 12, secondo e terzo comma, possono essere concessi limitatamente alle attività svolte nel territorio delle regioni o dalla regione che ha effettuato il riconoscimento.

ART. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti agricoli alla produzione sono determinati, per ciascuna annata agraria e per singoli comparti produttivi, attraverso la contrattazione interprofessionale a livello regionale o nazionale con la partecipazione delle parti interessate.

Qualora le parti non vi abbiano provveduto autonomamente, spetterà, secondo le proprie competenze, alle Regioni o al Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, promuovere, su invito di una delle parti, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, l'incontro tra le parti interessate medesime, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli.

Fino a quando non opereranno le associazioni previste dalla presente legge, i produttori agricoli saranno rappresentati nella contrattazione di cui ai precedenti commi, dalle loro organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale.

ART. 7.

Le regioni determinano, con propria legge, le forme di costituzione e le modalità

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di funzionamento di un comitato regionale che partecipa alla formazione dei programmi degli interventi pubblici concernenti gli scopi di cui alla presente legge.

Esso è composto da:

— rappresentanti delle associazioni dei produttori riconosciute ed eventuali unioni regionali;

— rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nazionalmente e nella regione;

— rappresentanti delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

ART. 8.

Le unioni costituite da associazioni dei produttori di cui all'articolo 5 della presente legge, sono riconosciute come unioni nazionali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il riconoscimento dell'unione, è concesso avuto riguardo al settore produttivo di competenza, di cui alla tabella allegata, quando l'unione rappresenti almeno il 15 per cento dei produttori del settore aderenti a tutte le associazioni dei produttori iscritti nei registri di cui al successivo articolo 12, primo comma; oppure quando, tenuto conto della importanza territoriale e socio-economica del settore, l'unione rappresenti una capacità contrattuale di dimensione nazionale.

Per essere riconosciute le unioni devono prevedere nei loro statuti:

1) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;

2) che le cooperative agricole, i loro consorzi nonché le altre forme associative tra produttori agricoli, eventualmente aderenti all'unione, siano senza finalità di lucro, abbiano fini non contrastanti con quelli dell'unione, e non siano già aderenti ad associazioni di produttori;

3) che sia escluso ogni fine di lucro;

4) che sia assegnato ad ogni associazione aderente un numero di voti proporzionale ai produttori associati nella medesima;

5) che sia riservata alla assemblea la ratifica di eventuali accordi interprofessionali per la cessione dei prodotti che ab-

biano valore vincolante per le associazioni aderenti.

Le unioni nazionali possono nel settore di competenza:

a) stipulare accordi interprofessionali e contratti collettivi per la cessione alle industrie, dei prodotti del settore interessato;

b) rappresentare le associazioni aderenti presso le sedi della pubblica amministrazione nazionale e comunitaria, riguardanti il settore interessato;

c) svolgere funzione di promozione ed indirizzo dello sviluppo associativo e cooperativo di base;

d) assumere compiti, eventualmente affidati dal potere pubblico, relativi ad interventi nella produzione e nel mercato del settore interessato.

ART. 9.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituito un Comitato nazionale del quale fanno parte di diritto:

— un rappresentante designato da ognuna delle unioni nazionali di produttori riconosciute, di cui all'articolo 7;

— un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni professionali e agricole nazionali maggiormente rappresentative;

— un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

Il Comitato nazionale partecipa alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore agricolo-alimentare, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il Comitato può essere articolato in sottocomitati di settore.

Il Comitato partecipa a commissioni nazionali di settore, insieme a rappresentanti dei ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e delle industrie interessate, per promuovere intese dirette a stipulare accordi interprofessionali tra le associazioni e le unioni dei produttori

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e le industrie stesse, concernenti i programmi produttivi e le condizioni di cessione dei prodotti.

ART. 10

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche per il miglioramento e ammodernamento dell'impresa agricola e degli altri incentivi alla produzione.

Le cooperative e i loro consorzi, aderenti ad associazioni ed unioni riconosciute hanno la precedenza:

a) nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) nei contratti di fornitura dei prodotti alla pubblica amministrazione.

Le associazioni e le unioni nazionali dei produttori hanno la precedenza:

a) nell'attuazione degli interventi pubblici sul mercato agricolo ed alimentare previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in quanto lo consentano;

b) negli interventi previsti per attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo-alimentare.

ART. 11.

I contributi associativi corrisposti alle associazioni e alle unioni dei produttori, anche se determinati in base ai costi dei diversi servizi da queste fornite, sono esenti da imposte.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni e delle unioni dei produttori beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni previste per le cooperative e i loro consorzi in materia di tasse ed imposte indirette.

Le provvidenze, le agevolazioni tributarie, fiscali, previdenziali, assistenziali, creditizie, finanziarie, fideiussorie, previste dalle vigenti leggi per le cooperative e per i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute.

ART. 12.

Con il riconoscimento, le associazioni di cui all'articolo 5 e le unioni di cui all'articolo 8, acquistano la personalità giuridica e vengono iscritte in un registro regionale e nazionale.

Alle associazioni e unioni riconosciute possono essere concessi, rispettivamente dalle regioni e dal ministero dell'agricoltura e foreste, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle stesse.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per un periodo non superiore ai cinque anni dal riconoscimento, con una percentuale decrescente delle spese effettive e tenuto conto della produzione effettivamente organizzata e del numero dei produttori associati.

Le associazioni e unioni sono comunque abilitate per quanto di competenza a ricevere altri aiuti e finanziamenti dalla CEE, nonché dalle regioni per ulteriori finalità.

ART. 13

Per la concessione dei contributi alle unioni nazionali, di cui all'articolo 12 della presente legge, viene stanziato a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma di 3 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 9 della presente legge, con proprio decreto provvede alla erogazione dei contributi.

Per la concessione dei contributi alle associazioni dei produttori, viene stanziato a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma annua di 12 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e da ripartirsi tra le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 16 giugno 1970, n. 281.

All'onere di 15 miliardi per il 1977 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 6.856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 14.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi speciali relative al riconoscimento delle associazioni ed unioni dei produttori.

Le associazioni dei produttori riconosciute sulla base di leggi vigenti al fine di beneficiare di quanto previsto dalla presente legge, devono adattare i loro statuti alle norme della presente legge e di quelle che saranno emanate dalle regioni.

Restano ferme le prerogative e le facoltà speciali attribuite dalle leggi vigenti o dalle disposizioni CEE alle predette associazioni ed unioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DEI PRODOTTI

Settore	Comparto	Prodotti	N. tariffa doganale MEC
1 Zootecnico	1 Bovino	Animali della specie bovina delle specie domestiche, e loro produzioni	01.02.A (Animali vivi) 04.01 (latte)
	2 Suino	Animali della specie suina, delle specie domestiche, e loro produzioni	01.03.A.
	3 Ovino	Animali della specie ovina, e caprina, delle specie domestiche, e loro produzioni	01.04.A. (Animali vivi) 04.01 (latte)
	4 Avicolo	Volatili da cortile	01.05 (volatili vivi) 02.02 (volatili morti) 04.05.A (uova di volatili)
	5 Cunicolo		01.06 (altri animali vivi)
	7 Apicoltura	Miele naturale	04.06
	2 Cerealicolo	1 Frumentiero	Frumento compreso quello segalato e paglia
2 Risiero		Riso e paglia	10.06. e 12.09
3 Foraggero		Segale, orzo, avena, granturco, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali e paglia; colza e ravizzone, girasole, barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifogli, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	10.02 - 10.03 - 10.04 - 10.05 - 10.07 - 12.09 - ex 12.01 - 12.10
3 Floricolo	—	Piante vive e prodotti della floricoltura	Capitolo 6
4 Olivicolo	—	Olive	07.01.N
5 Viticolo	—	Uve fresche oltre che uva da tavola	08.04.AII
6 Sementiero	—	Semi, spore e frutti da sementi	12.03
7 Bieticolo	—	Barbabietole da zucchero	12.04
8 Tabacchicolo	—	Tabacchi greggi o non lavorati	24.01
9 Piante industriali	1 Piante medicinali	Piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi	
	2 Sughero	Sughero naturale	45.01
	3 Piante tessili	Lino Canapa	54.01 57.01